

Convenzione n. 144 concernente le consultazioni tripartite destinate a promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro

Conclusa a Ginevra il 21 giugno 1976

Approvata dall'Assemblea federale il 9 marzo 2000¹

Ratificata dalla Svizzera con strumenti scambiati il 28 giugno 2000

Entrata in vigore per la Svizzera il 28 giugno 2001

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi adunatasi il 2 giugno 1976 nella sua sessantunesima sessione;

viste le norme delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti – segnatamente la Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale², 1948, la Convenzione sul diritto d'organizzazione e di negoziato collettivo³, 1949, e la Raccomandazione sulla consultazione a livello industriale e nazionale, 1960 – che affermano il diritto dei datori di lavoro e dei lavoratori di istituire organizzazioni libere e indipendenti e che chiedono l'adozione di misure promozionali di consultazione efficaci a livello nazionale tra le autorità pubbliche e le organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori, come anche le disposizioni di numerose convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro che prevedono la consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori sulle misure adottabili per la loro esecuzione;

dopo aver esaminato il quarto oggetto all'ordine del giorno della sessione, intitolato: «Istituzioni di meccanismi tripartiti incaricati di promuovere l'attuazione delle norme internazionali del lavoro», e dopo aver deciso di adottare talune proposte concernenti le consultazioni tripartite destinate a promuovere l'attuazione delle norme internazionali del lavoro;

dopo aver deciso che siffatte proposte dovrebbero assumere la forma di una Convenzione internazionale,

adotta, questo ventunesimo giorno di giugno millenovecentosettantasei, la Convenzione seguente, denominata Convenzione sulle consultazioni tripartite destinate a promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro, 1976.

RU **2003** 1620; FF **2000** 277

¹ Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 9 mar. 2000 (RU **2003** 926).

² RS **0.822.719.7**

³ RS **0.822.719.9**

Art. 1

Nella presente Convenzione, per «organizzazioni rappresentative» s'intendono le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, che godono del diritto della libertà sindacale.

Art. 2

1. Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, che ha ratificato la presente Convenzione, si obbliga ad attuare procedure assicuranti consultazioni efficaci tra i rappresentanti del governo, dei datori di lavoro e dei lavoratori sulle questioni inerenti alle attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro, di cui all'articolo 5 paragrafo 1 seguente.

2. La natura e la forma delle procedure previste nel paragrafo 1 del presente articolo, purché queste non siano ancora state istituite, sono determinate in ogni Paese conformemente alla prassi nazionale e previa consultazione delle eventuali organizzazioni rappresentative.

Art. 3

1. Nelle procedure di cui alla presente Convenzione, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti liberamente dalle loro eventuali organizzazioni rappresentative.

2. I datori di lavoro e i lavoratori sono rappresentati equamente in seno a qualsiasi organismo nel quale avvengono le consultazioni.

Art. 4

1. L'autorità competente assume la responsabilità dell'assistenza amministrativa per le procedure di cui alla presente Convenzione.

2. L'autorità competente e le eventuali organizzazioni rappresentative concludono accordi adeguati per il finanziamento di qualsiasi formazione necessaria delle persone partecipanti alle procedure.

Art. 5

1. Le procedure di cui alla presente Convenzione devono prevedere consultazioni su:

- a) le risposte dei governi ai questionari sui punti iscritti all'ordine del giorno della Conferenza internazionale del lavoro e i commenti dei governi riguardo ai progetti di testi che devono essere discussi dalla Conferenza;
- b) le proposte da presentare all'autorità o alle autorità competenti in connessione con la presentazione delle convenzioni e raccomandazioni, conformemente all'articolo 19 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro⁴;

⁴ RS 0.820.1

- c) il riesame, a intervalli adeguati, di convenzioni non ratificate e di raccomandazioni non ancora attuate, per prendere i provvedimenti adattabili allo scopo di promuoverne, se necessario, l'attuazione e la ratificazione;
 - d) i problemi che possono sorgere in relazione ai rapporti da presentare all'Ufficio internazionale del lavoro secondo l'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
 - e) le proposte inerenti alla denuncia di convenzioni ratificate.
2. Allo scopo di garantire una esame adeguato dei problemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, avranno luogo consultazioni a intervalli adeguati, stabiliti di comune intesa, ma almeno una volta l'anno.

Art. 6

L'autorità competente presenta un rapporto annuo sullo svolgimento delle procedure di cui alla presente Convenzione, se lo giudica opportuno dopo aver consultato le eventuali organizzazioni rappresentative.

Art. 7

Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e registrate da quest'ultimo.

Art. 8

1. La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica è stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Art. 9

1. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e registrato dal medesimo. La denuncia ha effetto solo un anno dopo essere stata registrata.
2. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione, il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni indicato nel presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo decennale e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 10

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia comunicatagli dai Membri dell'Organizzazione.
2. Notificando ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica comunicatagli, il Direttore generale li avvertirà riguardo alla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Art. 11

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite⁵, le informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia, che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 12

Ogniquale volta lo giudicherà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscriverne all'ordine del giorno della Conferenza la revisione totale o parziale.

Art. 13

1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova Convenzione comportante la revisione totale o parziale della presente Convenzione e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
 - a) la ratifica, da parte di un Membro, della nuova Convenzione emendata provocherebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 9 precedente, la denuncia immediata della presente Convenzione, sempre che la nuova Convenzione emendata sia entrata in vigore;
 - b) a contare dalla data d'entrata in vigore della nuova Convenzione emendata, la presente Convenzione cesserebbe d'essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione rimane comunque in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l'hanno ratificata e che non ratificano la Convenzione emendata.

⁵ RS 0.120

Art. 14

I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno parimenti fede.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 29 aprile 2025⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	7 aprile	2010	7 aprile	2011
Albania	30 giugno	1999	30 giugno	2000
Algeria	12 luglio	1993	12 luglio	1994
Angola	24 aprile	2020	24 aprile	2021
Antigua e Barbuda	16 settembre	2002	16 settembre	2003
Argentina	13 aprile	1987	13 aprile	1988
Armenia	29 aprile	2005	29 aprile	2006
Australia*	11 giugno	1979	11 giugno	1980
Austria	2 marzo	1979	2 marzo	1980
Azerbaijan	12 agosto	1993	12 agosto	1994
Bahamas	16 agosto	1979	16 agosto	1980
Bangladesh	17 aprile	1979	17 aprile	1980
Barbados	6 aprile	1983	6 aprile	1984
Belarus	15 settembre	1993	15 settembre	1994
Belgio	29 ottobre	1982	29 ottobre	1983
Belize	6 marzo	2000	6 marzo	2001
Benin	11 giugno	2001	11 giugno	2002
Bosnia e Erzegovina	11 luglio	2006	11 luglio	2007
Botswana	5 giugno	1997	5 giugno	1998
Brasile	27 settembre	1994	27 settembre	1995
Bulgaria	12 giugno	1998	12 giugno	1999
Burkina Faso	25 luglio	2001	25 luglio	2002
Burundi	10 ottobre	1997	10 ottobre	1998
Camerun	1° giugno	2018	1° giugno	2019
Canada	13 giugno	2011	13 giugno	2012
Capo Verde	10 gennaio	2020	10 gennaio	2021
Ceca, Repubblica	9 ottobre	2000	9 ottobre	2001
Ciad	7 gennaio	1998	7 gennaio	1999
Cile	29 luglio	1992	29 luglio	1993
Cina	2 novembre	1990	2 novembre	1991
Hong Kong* ^a	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao ^b	20 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	28 giugno	1977	28 giugno	1978
Colombia	9 novembre	1999	9 novembre	2000
Comore	6 giugno	2014	6 giugno	2015
Congo (Brazzaville)	26 novembre	1999	26 novembre	2000
Congo (Kinshasa)	20 giugno	2001	20 giugno	2002

⁶ RU 2003 1620; 2005 4447; 2008 33; 2010 3539; 2013 409; 2015 2735; 2018 3039; 2019 3521; 2020 3819; 2024 562; 2025 289. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Cook, Isole	15 agosto	2018	15 agosto	2019
Corea (Sud)	15 novembre	1999	15 novembre	2000
Costa Rica	29 luglio	1981	29 luglio	1982
Côte d'Ivoire	5 giugno	1987	5 giugno	1988
Croazia	26 febbraio	2020	26 febbraio	2021
Danimarca*	6 giugno	1978	6 giugno	1979
Dominica	29 aprile	2002	29 aprile	2003
Dominicana, Repubblica	15 giugno	1999	15 giugno	2000
Ecuador	23 novembre	1979	23 novembre	1980
Egitto	25 marzo	1982	25 marzo	1983
El Salvador	15 giugno	1995	15 giugno	1996
Estonia	22 marzo	1994	22 marzo	1995
Eswatini	5 giugno	1981	5 giugno	1982
Etiopia	6 giugno	2011	6 giugno	2012
Figi	18 maggio	1998	18 maggio	1999
Filippine	10 giugno	1991	10 giugno	1992
Finlandia	2 ottobre	1978	2 ottobre	1979
Francia	8 giugno	1982	8 giugno	1983
Guadalupa ^b	8 giugno	1982	8 giugno	1983
Guayana francese ^b	8 giugno	1982	8 giugno	1983
Martinica ^b	8 giugno	1982	8 giugno	1983
Nuova Caledonia ^b	9 maggio	1986	9 maggio	1986
Polinesia francese ^b	9 maggio	1986	9 maggio	1986
Riunione ^b	8 giugno	1982	8 giugno	1983
St. Pierre e Miquelon ^b	8 giugno	1982	8 giugno	1983
Gabon	6 dicembre	1988	6 dicembre	1989
Georgia	8 maggio	2018	8 maggio	2019
Germania	23 luglio	1979	23 luglio	1980
Ghana	6 giugno	2011	6 giugno	2012
Giamaica	23 ottobre	1996	23 ottobre	1997
Giappone	14 giugno	2002	14 giugno	2003
Gibuti	28 febbraio	2005	28 febbraio	2006
Giordania	5 agosto	2003	5 agosto	2004
Grecia	28 agosto	1981	28 agosto	1982
Grenada	25 ottobre	1994	25 ottobre	1995
Guatemala	13 giugno	1989	13 giugno	1990
Guinea	16 ottobre	1995	16 ottobre	1996
Guyana	10 gennaio	1983 S	10 gennaio	1983
Honduras	12 giugno	2012	12 giugno	2013
India	27 febbraio	1978	27 febbraio	1979
Indonesia	17 ottobre	1990	17 ottobre	1991
Iraq	11 settembre	1978	11 settembre	1979
Irlanda	22 giugno	1979	22 giugno	1980

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Islanda	30 giugno	1981	30 giugno	1982
Israele	21 gennaio	2010	21 gennaio	2011
Italia	18 ottobre	1979	18 ottobre	1980
Kazakistan	13 dicembre	2000	13 dicembre	2001
Kenya	6 giugno	1990	6 giugno	1991
Kirghizistan	12 gennaio	2007	12 gennaio	2008
Kiribati	25 giugno	2019	25 giugno	2020
Kuwait	15 agosto	2000	15 agosto	2001
Laos	29 ottobre	2010	29 ottobre	2011
Lesotho	27 gennaio	1998	27 gennaio	1999
Lettonia	25 luglio	1994	25 luglio	1995
Liberia	25 marzo	2003	25 marzo	2004
Lituania	26 settembre	1994	26 settembre	1995
Lussemburgo	18 marzo	2021	18 marzo	2022
Macedonia del Nord	8 dicembre	2005	8 dicembre	2006
Madagascar	22 aprile	1997	22 aprile	1998
Malawi	1° ottobre	1986	1° ottobre	1987
Malaysia	14 giugno	2002	14 giugno	2003
Mali	23 gennaio	2008	23 gennaio	2009
Malta	14 febbraio	2019	14 febbraio	2020
Marocco	16 maggio	2013	16 maggio	2014
Mauritania	23 settembre	2019	23 settembre	2020
Maurizio	14 giugno	1994	14 giugno	1995
Messico	28 giugno	1978	28 giugno	1979
Moldova	12 agosto	1996	12 agosto	1997
Mongolia	10 agosto	1998	10 agosto	1999
Montenegro	3 giugno	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	23 dicembre	1996	23 dicembre	1997
Namibia	3 gennaio	1995	3 gennaio	1996
Nepal	21 marzo	1995	21 marzo	1996
Nicaragua	1° ottobre	1981	1° ottobre	1982
Niger	15 marzo	2018	15 marzo	2019
Nigeria	3 maggio	1994	3 maggio	1995
Norvegia	9 agosto	1977	9 agosto	1978
Nuova Zelanda*	5 giugno	1987	5 giugno	1988
Paesi Bassi	27 luglio	1978	27 luglio	1979
Aruba	6 agosto	1986	6 agosto	1986
Pakistan	25 ottobre	1994	25 ottobre	1995
Panama	11 giugno	2015	11 giugno	2016
Papua Nuova Guinea	27 settembre	2023	27 settembre	2024
Perù	8 novembre	2004	8 novembre	2005
Polonia	15 marzo	1993	15 marzo	1994
Portogallo	9 gennaio	1981	9 gennaio	1982
Regno Unito	15 febbraio	1977	16 maggio	1978

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Rep. Centrafricana	5 giugno	2006	5 giugno	2007
Romania	9 dicembre	1992	9 dicembre	1993
Ruanda	29 giugno	2018	29 giugno	2019
Russia	18 dicembre	2014	18 dicembre	2015
Saint Kitts e Nevis	12 ottobre	2000	12 ottobre	2001
Saint Vincent e Grenadine	9 novembre	2010	9 novembre	2011
Samoa	5 dicembre	2018	5 dicembre	2019
San Marino	23 maggio	1985	23 maggio	1986
São Tomé e Príncipe	17 giugno	1992	17 giugno	1993
Seicelle	28 ottobre	2005	28 ottobre	2006
Senegal	19 novembre	2004	19 novembre	2005
Serbia	13 maggio	2005	13 maggio	2006
Sierra Leone	21 gennaio	1985	21 gennaio	1986
Singapore	4 ottobre	2010	4 ottobre	2011
Siria	28 maggio	1985	28 maggio	1986
Slovacchia	10 febbraio	1997	10 febbraio	1998
Slovenia	29 giugno	2011	29 giugno	2012
Somalia	8 marzo	2021	8 marzo	2022
Spagna	13 febbraio	1984	13 febbraio	1985
Sri Lanka	17 marzo	1994	17 marzo	1995
Stati Uniti	15 giugno	1988	15 giugno	1989
Commonwealth delle Isole				
Marianne Settentrionali ^b	28 febbraio	1989	15 giugno	1989
Guam ^b	28 febbraio	1989	15 giugno	1989
Isole Vergini americane ^b	28 febbraio	1989	15 giugno	1989
Portorico ^b	28 febbraio	1989	15 giugno	1989
Samoa americane ^b	28 febbraio	1989	15 giugno	1989
Territorio sotto tutela delle				
Isole del Pacifico ^b	28 febbraio	1989	15 giugno	1989
Sudafrica	18 febbraio	2003	18 febbraio	2004
Sudan	17 marzo	2021 A	17 marzo	2022
Suriname	16 novembre	1979	16 novembre	1980
Svezia	16 maggio	1977	16 maggio	1978
Svizzera	28 giugno	2000	28 giugno	2001
Tagikistan	23 gennaio	2014	23 gennaio	2015
Tanzania	30 maggio	1983	30 maggio	1984
Thailandia	12 giugno	2024	12 giugno	2025
Togo	8 novembre	1983	8 novembre	1984
Trinidad e Tobago	7 giugno	1995	7 giugno	1996
Turchia	12 luglio	1993	12 luglio	1994
Turkmenistan	9 settembre	2019	9 settembre	2020
Ucraina	16 maggio	1994	16 maggio	1995
Uganda	13 gennaio	1994	13 gennaio	1995

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Ungheria	4 gennaio	1994	4 gennaio	1995
Uruguay	22 maggio	1987	22 maggio	1988
Uzbekistan	13 agosto	2019	13 agosto	2020
Venezuela	17 giugno	1983	17 giugno	1984
Vietnam	9 giugno	2008	9 giugno	2009
Yemen	15 giugno	2000	15 giugno	2001
Zambia	4 dicembre	1978	4 dicembre	1979
Zimbabwe	14 dicembre	1989	14 dicembre	1990

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell' Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna

^a Applicabile con mod.

^b Applicabile senza mod.